

Statuto

Koinè APS



Preambolo

L'associazione "**Koinè APS**" è un'associazione che fonda le proprie radici nella ricca storia dell'associazionismo di matrice culturale, studentesco e sociale progressista italiano.

Si identifica nei valori democratici nati dalla lotta di Liberazione contro il nazifascismo, i quali trovano piena affermazione nella Costituzione della Repubblica.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne e dei migranti.

TITOLO I DEFINIZIONI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art.1

Forma giuridica e Principi

1.1 **Koinè A.P.S.** - di seguito denominata Koinè o Associazione nel testo - è una Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di seguito indicato come CTS) e del Codice civile in tema di associazioni, organizzata su plurimi ambito geografici e livelli territoriali.

1.2 L'Associazione ha sede legale in Enna.

Il trasferimento della sede legale all'interno del comune deliberato dagli organi statutari competenti non comporta modifica statutaria ma soltanto un obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3 Koinè è un'associazione autonoma, pluralista, attiva nel Terzo Settore, orientata ad integrare persone, gruppi sociali, valori e luoghi di cittadinanza attiva, per promuovere cultura, socialità e democrazia, in ragione di un impegno associativo ispirato ai principi della costituzione italiana ed ai valori dell'antifascismo, quali fondamenti costitutivi della Repubblica, ed in particolari ai principi di uguaglianza, libertà individuale e associativa, di opinione e di partecipazione, diritti di istruzione e conoscenza, nonché ai principi della solidarietà, del pacifismo, del laicismo, della tolleranza e della sostenibilità sociale ed ambientale.

1.4 Koinè, inoltre, attribuisce centralità alla promozione e tutela dell'associazionismo e partecipazione, dei diritti civili ed attività di promozione sociale e culturale, dei diritti sociali e dei diritti generazionali, della conoscenza, del volontariato e della mobilità.

Art.2

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

2.1 L'Associazione opera quale centro di vita associativa, autonomo, pluralista, a carattere volontario, democratico, solidaristico ed antifascista ed ha durata illimitata; non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.2 Essa ha per scopo quello di promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, come dell'intera comunità.

2.3 Sono finalità proprie dell'Associazione:

2.4 1. *Generali*

- a) L'impegno per una società eguale, giusta, solidale e pacifista, che tuteli i diritti dei diritti dell'uomo e delle formazioni sociali, l'ambiente, il laicismo e la tolleranza, e difenda la conoscenza, il diritto alla formazione, i diritti sociali, l'ambiente, l'integrazione tra popoli e culture ed il benessere collettivo ed individuale;
- b) L'affermazione di cultura e di pratiche sociali all'altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
- c) La difesa e l'attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e di giustizia;
- d) la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

2. *Promozione e tutela dell'Associazionismo e Partecipazione*

- a) l'impegno affinché la libertà di associazione, libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque;
- b) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione dell'autorganizzazione delle persone e delle comunità, come parte integrante del diritto di associazione;
- c) la promozione e messa a disposizione di luoghi, occasioni e attività sociali, educative didattiche, ricreative, culturali, ludiche, motorie, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi e a migliorare la qualità della vita di associati, comunità locali e delle persone in generale;
- d) la promozione di servizi di prossimità rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- e) la promozione della più ampia partecipazione delle comunità e delle persone attraverso le organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche pubbliche;

2.6 3. *Promozione e tutela diritti civili ed attività di promozione sociale e culturale*

- a) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale, nonché il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura ed all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione;
- b) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e

culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento ed a migliorare la qualità della vita della collettività;

- c) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti;
 - d) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
 - e) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
 - f) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
 - g) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
 - h) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei migranti e delle minoranze;
 - i) L'impegno a favore della realizzazione di una società eco-sostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
 - j) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
 - k) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità;
- 2.7 4. *Promozione e tutela dei Diritti Sociali*

- a) l'impegno per i diritti sociali, la lotta alla diseguaglianza, per lo sradicamento della povertà e dell'esclusione sociale, per l'accessibilità universale ai diritti e ai servizi pubblici;
- b) la difesa, l'ampliamento e l'innovazione dello Stato sociale e dei servizi pubblici, per un welfare di comunità e di prossimità, in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore;
- c) la tutela dei diritti e la promozione di politiche di difesa, di assistenza e valorizzazione delle persone diversamente abili e di sostegno per chi li assiste;
- d) la tutela dei diritti delle persone private della libertà, la promozione del loro reinserimento sociale, il contrasto ad ogni forma di trattamento inumano e degradante con il superamento dell'ergastolo ostativo;

- e) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane, salvaguardandone dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
- f) l'impegno a rendere accessibili i circoli e tutti gli spazi in cui l'associazione svolge l'attività;
- g) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza alle persone lavoratrici e alla genitorialità, in particolare ai giovani, alle donne, agli immigrati, ai precari e alle persone pensionate, la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

2.8 5. *Promozione e tutela dei Diritti Generazionali, della Conoscenza, del Volontariato e della Mobilità*

- a) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni, dell'associazionismo giovanile e delle relazioni intergenerazionali;
- b) la promozione e la tutela dei diritti dei giovani, del diritto allo studio, alla scuola e all'università pubblica, anche promuovendo comunità educanti;
- c) la promozione e la tutela dell'associazionismo, della partecipazione e dell'impegno all'interno dei luoghi della conoscenza, promuovendovi all'interno spazi di partecipazione e cittadinanza attività, associazionismo e cooperazione, coerentemente con gli ordinamenti degli istituti scolastici e universitari;
- d) la promozione di attività sociali, educative didattiche, ricreative, culturali, ludiche, motorie, all'interno di detti spazi e luoghi, nonché la promozione di iniziative, progetti e servizi, per gli associati ed all'interno delle comunità studentesche nelle scuole e nelle università;
- e) il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- f) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- g) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale;
- h) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, formali e non formali, anche a carattere professionale incluse le attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- i) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, dei viaggi della memoria, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- j) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono.

Art.3

Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

3.1 L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

1. interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
2. interventi e prestazioni sanitarie nonché socio-sanitarie;
3. educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
7. radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
8. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
9. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al bullismo e di contrasto alla povertà educativa;
10. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
11. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
12. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
13. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
14. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
15. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
16. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.2 L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Art.4

Adesioni, Federazioni e Reti

4.1 L'Associazione acconsente ad aderire a quelle associazioni, federazioni e reti associative di cui condivide le finalità, mantenendo la propria autonomia associativa e contribuendo al perseguimento dei relativi fini statutari e programmi.

4.2 Tutti gli associati di Koinè aderiscono, contestualmente, a dette associazioni, federazioni e reti associative, acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

Art.5

Simbolo e Denominazione

5.1 Il simbolo e la denominazione dell'Associazione sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata dal simbolo dell'associazione, su sfondo bianco o arancione. La rescissione volontaria o esclusione dal rapporto associativo di un soggetto aderente determina l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art.6

Volontariato

6.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6.2 L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

6.3 L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

6.4 Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

TITOLO II

FORMA ASSOCIATIVA

Art.7

Associati

7.1 Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.

7.2 Possono aderire a Koinè

- Le persone fisiche;
- Le persone giuridiche e gli Enti del Terzo Settore;

7.3 L'adesione comporta il riconoscimento e la condivisione dei valori e delle finalità dell'Associazione ed il rispetto del presente Statuto nonché dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali dell'Associazione.

7.4 Le persone giuridiche aderenti acquisiscono annualmente il certificato di adesione. Qualora si costituiscano quale articolazione dell'Associazione, in base ai criteri di cui agli artt. 14 e 15, adottando simbolo e tessera sociale di Koinè, nonché adeguandosi alle disposizioni ivi previste sul piano statutario e regolamentare, vengono indicati quali "circoli" dell'Associazione ed i tesserati aderiscono e partecipano all'Associazione stessa.

7.5 Il numero degli altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro aderenti non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art.8

Procedura di Ammissione delle Persone Fisiche

8.1 La persona fisica - che approvi le finalità dell'Associazione e si riconosca nel presente Statuto - può fare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo facendone richiesta in base alla procedura disciplinata dal regolamento sul tesseramento.

8.2 L'associato, nella domanda di ammissione, fornisce le proprie generalità ed attesta l'accettazione ed osservazione dello Statuto, delle delibere sociali, nonché il rispetto della civile convivenza.

8.3 Il Consiglio Direttivo, o suoi espressi delegati, esamina le richieste e delibera sulla ammissione entro trenta giorni dalla richiesta, comunicando o l'accettazione con conseguente iscrizione a Libro degli Associati o il rigetto, contro cui è possibile ricorrere al Comitato dei Garanti nel termine, ulteriore, di trenta giorni.

Art.9

Procedura di Adesione delle Persone Giuridiche

9.1 La persona giuridica - che approvi le finalità dell'Associazione e si riconosca nel presente Statuto - può fare domanda di adesione al Consiglio Direttivo facendone richiesta in base alla procedura disciplinata dal Regolamento delle Organizzazioni Federali ed Aderenti.

9.2 L'organizzazione aderente, nella domanda di adesione, fornisce i dati sociali e la delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

9.3 L'organizzazione aderente, oltre a quanto richiesto sopra, fornisce pure il proprio Statuto e, se già attiva, una relazione sulle proprie attività, sì da permettere di valutare la coerenza del proprio Statuto e del proprio operato ai valori ed alle finalità perseguiti dall'Associazione.

9.4 Il Consiglio Direttivo, o suoi espressi delegati, esamina le richieste e delibera sulla ammissione entro trenta giorni dalla richiesta, comunicando o l'accettazione con conseguente iscrizione a Libro degli Associati o il rigetto, contro cui è possibile ricorrere al Comitato dei Garanti nel termine, ulteriore, di trenta giorni.

Art.10

Autonomia delle Organizzazioni aderenti

10.1 Le persone fisiche aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell'Associazione.

10.2 Le organizzazioni aderenti devono garantire nel proprio ordinamento interno i principi etici ed organizzativi dell'Associazione ed, in particolare, l'assenza di fine di lucro, il principio democratico, la partecipazione, la trasparenza e la parità sostanziale tra gli associati.

10.3 L'Associazione prende e dà atto dell'autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, delle organizzazioni aderenti regolarmente costituite.

Art.11

Diritti e Doveri degli Associati

11.1 L'ordinamento interno dell'Associazione ad ogni livello è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

11.2 Gli associati in regola con la quota associativa o di adesione hanno diritto a votare in Assemblea, concorrere all'elaborazione del programma, discutere ed approvare i rendiconti, eleggere i componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo, nonché essere eletti negli stessi, esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti, nonché frequentare le sedi sociali e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione.

11.3 Allo stesso tempo, gli stessi sono tenuti a rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali, versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale, mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature, rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea, osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Art.12

Perdita della qualifica di associato

12.1 La qualifica di associato si perde per recesso, decesso dell'associato o scioglimento dell'organizzazione aderente, scioglimento dell'Associazione, mancato pagamento della quota associativa annuale o della quota di adesione annuale e dichiarazione di espulsione.

12.2 Il procedimento di recesso è dettagliato dal regolamento del tesseramento.

12.3 La quota sociale – sia essa quella associativa o quella di adesione - rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.13

Organizzazione dell'Associazione

13.1 L'organizzazione dell'Associazione è ispirata al principio generale della democrazia rappresentativa e promuovere il federalismo e l'autonomia dei propri soggetti associati.

13.2 L'Associazione è strutturata su una pluralità di livelli e si compone di un primo livello, rappresentato dalle organizzazioni federali aderenti e di un secondo livello, rappresentato dagli organismi sociali centrali dell'Associazione.

13.3 Nell'ipotesi in cui la base associativa diventi diffusa ai sensi di legge, l'Associazione può, con delibera dell'Assemblea, adottare relative forme e procedure previste dal Codice del Terzo Settore, agli art. 24 e 25, prevedendo la possibilità di delega sino a cinque associati, la possibilità di prevedere assemblee separate, disciplinate ai sensi dell'art. 2540 c.c., e la possibilità di richiedere l'iniziativa di un decimo degli associati per la denuncia presso l'organo di controllo.

13.4 L'Associazione può deliberare, per mezzo del Consiglio Direttivo, l'apertura di sedi distaccate.

CAPO I Strutture Federali

Art.14

Definizione, Forma e Costituzione delle Strutture Federali

14.1 Le Organizzazioni Federali dell'Associazione sono distinte in Circoli e Coordinamenti Territoriali.

14.2 Il primo livello dell'Associazione è costituita dai Circoli, basi operative dell'Associazione e forma principale di vita associativa autonoma e organizzata, nonché strumento primario di partecipazione per tutti gli associati.

14.3 I Circoli sono Persone Giuridiche Aderenti, costituiti in forma di associazione di promozione sociale, il cui fine esplicito è costituire un'articolazione dell'Associazione, dotata di atto costitutivo e statuto autonomo. Eccezionalmente, previa delibera del Consiglio Direttivo, è ammessa l'iscrizione di Enti non commerciali e Altri enti del Terzo settore. Essi sono tenuti a richiedere annualmente il certificato di adesione ed

adottano la tessera di Koinè quale propria tessera sociale ed il simbolo dell'Associazione come proprio.

14.4 I Circoli hanno la funzione di attuare i principi di democraticità, partecipazione e prossimità nella base associativa e promuovere in concreto il federalismo e l'autonomia in ambiti territoriali e/o tematici degli associati.

14.5 I Circoli possono essere generali oppure di natura tematica. Entrambi sono basi associative la cui funzione è organizzare, coordinare e rappresentare delle comunità di associati, ma i Circoli tematici, in particolare, si specializzano in determinati e circoscritti ambiti tematici, ritenendo di avere cura soltanto o preferenza di alcune tra le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e specifiche attività di interesse generale tra quelle perseguite dell'Associazione e descritte nel presente Statuto.

14.6 Qualora il numero di aderenti dell'associazione, siano essi fisiche e giuridiche, superi le soglie dimensionali di cui al presente articolo è possibile costituire i Coordinamenti Territoriali. Questi sono Organizzazioni Associative Federali la cui funzione è organizzare, coordinare e rappresentare una significativa quota parte della comunità degli associati in determinati e circoscritti ambiti geografici territoriali, pur perseguendo l'insieme delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché delle attività di interesse generale perseguite dell'Associazione e descritte nel presente Statuto.

14.7 Le organizzazioni federali sono tenute anch'esse a richiedere annualmente il certificato di adesione ed adottano la tessera di Koinè quale propria tessera sociale, che sarà pertanto unica per tutti gli associati alle varie strutture aderenti.

14.8 In ogni caso, costituiscono requisiti essenziali di Coordinamento Territoriale:

- a) l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo;
- b) un numero minimo di tre circoli aderenti o di un numero minimo di associati esistente nell'area di competenza non inferiore a 100 aderenti;

14.9 Le attività promosse di un Coordinamento Territoriale, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con le Organizzazioni competenti per quei territori. Ogni Organizzazione Federale ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

Art.15

Costituzione ed Ordinamento delle Organizzazioni Federali

15.1 Le Persone Giuridiche Aderenti affinché possano essere riconosciute quale "Circoli" dell'Associazione ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad adottare il simbolo e la tessera sociale dell'Associazione e trasmettendo delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che formalizzi la domanda di riconoscimento quale Circolo e attesti l'adozione della tessera sociale e del simbolo di Koinè, nonché accettazione e l'impegno ad attenersi alle disposizioni sui Circoli previste dal presente Statuto e dal Regolamento delle Organizzazioni Federali ed Aderenti.

15.2 Qualora invece un numero minimo di 10 aderenti faccia richiesta scritta di costituire un circolo la procedura segue le disposizioni previste per i Coordinamenti Territoriali, ove compatibili. In ogni caso, si rinvia al Regolamento delle Organizzazioni Federali ed Aderenti.

15.3 I Coordinamenti Territoriali sono costituiti su richiesta scritta - disciplinata dal Regolamento delle Organizzazioni Federali ed Aderenti - presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, ove i richiedenti forniscono le generalità dei soggetti promotori, i dati sociali identificativi della costituenda organizzazione federale e l'impegno a procedere agli adempimenti necessari richiesti dall'ordinamento sociale.

15.4 Per quanto concerne gli ordinamenti interni, gli Statuti delle Organizzazioni Federali, redatti o integrati su iniziativa dei proponenti, si stabilisce che:

- a) Gli Statuti recepiscono il modello di statuto predisposto dall'Associazione, i quali sono informati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali;
- a) Gli Statuti rinviano allo Statuto dell'Associazione e si conformano alle sue disposizioni, non potendo in nessun caso prevedersi un contrasto tra questo e quello dell'organizzazione territoriale;
- b) Infine, lo Statuto dell'Organizzazione Federale, fermo il principio di cui al CTS dell'elettività della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo riservata in seno all'Assemblea, riserva all'Associazione la possibilità di nominare uno dei componenti;

15.5 Il Consiglio Direttivo, o suoi espressi delegati, esamina le richieste e delibera sulle richieste di cui al presente articolo entro trenta giorni dalla stessa, valutando l'istanza di riconoscimento o di costituzione sulla base dei criteri di cui al presente Statuto, ivi inclusi quelli del precedente articolo, e di cui al Regolamento delle Organizzazioni Federali ed Aderenti, comunicando o l'accettazione - con conseguente iscrizione una volta costituito l'ente o annotazione una volta riconosciuto l'ente richiedente nel Libro degli Associati - o il rigetto, contro cui è possibile ricorrere al Comitato dei Garanti nel termine, ulteriore, di trenta giorni.

15.6 Una volta approvata la richiesta di riconoscimento o costituzione, si procede alla celebrazione della prima Assemblea - finalizzata o alla redazione e approvazione dell'Atto Costitutivo o all'apertura ed inaugurazione dell'Organizzazione Federale - alla presenza di un delegato del Consiglio Direttivo che svolgerà la funzione di Segretario.

15.7 Entro i tempi previsti dalla legge, il rappresentante legale della costituenda o costituita organizzazione federale procederà agli adempimenti previsti dalla legge.

Art.16

Norme di garanzia delle Organizzazioni Federali

16.1 Le organizzazioni federali si dotano di organismi di garanzia simili, per funzione e organizzazione, a quello centrale dell'Associazione. Questi organismi, per il loro funzionamento interno, adottano il Regolamento dei Comitati dei Garanti.

16.2 I Comitati dei Garanti delle Organizzazioni Federali vigilano su possibili violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di

comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte dei loro Associati, intervenendo, con i loro poteri sulle stesse, ed assicurando i diritti degli Associati, il funzionamento dell'intera organizzazione ed il buon nome dell'Associazione.

16.3 Nei loro Statuti, le Organizzazioni Federali accettano che il Comitato dei Garanti dell'Associazione funga da organismo di garanzia di seconda istanza a tutela degli associati e dei loro diritti.

16.4 In caso di accertate violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'Organizzazione Federale, o al suo interno, nell'inerzia degli organi competenti federali, le Organizzazioni Federate stesse acconsentono all'intervento esterno dell'Associazione e dei suoi organismi competenti.

CAPO II Struttura Centrale

Art.17 Funzione

17.1 L'organizzazione centrale, coi suoi organi sociali, rappresenta l'Associazione Koinè nella sua interezza nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali.

17.2 Essa ha il compito di

- promuovere, valorizzare e rappresentare il progetto associativo Koinè, garantendo l'unità dell'Associazione e la tutela del simbolo di Koinè;
- attuare le scelte strategico ed il governo dell'Associazione su base nazionale, esercitando la direzione politica e organizzativa e la rappresentanza unitaria dell'organizzazione;
- coordinare, valorizzare, tutelare l'iniziativa associativa di Koinè e curarne l'espansione ed il radicamento territoriale;
- realizzare specifiche iniziative e dotarsi di adeguati strumenti operativi per perseguire lo scopo associativo, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché le attività di interesse generale, promuovendo allo stesso tempo strategie di sviluppo, progetti, eventi, azioni ritenute necessarie sia direttamente che indirettamente per mezzo delle organizzazioni federali;
- favorire le relazioni orizzontali tra le organizzazioni federali, promuovere momenti di dibattito e partecipazione interna, nonché garantire a tutte le organizzazioni aderenti servizi di indirizzo, consulenza e assistenza sulle problematiche connesse all'associazionismo e ai vari campi di attività di Koinè;
- Promuovere le attività di formazione dei dirigenti e quadri di Koinè in tutti i livelli operativi dell'Associazione;

Art.18

Organi Sociali dell'Associazione

18.1 Sono organi sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Coordinamento;
- Il Comitato dei Garanti;
- L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, qualora ricorrano i presupposti dimensionali previsti dalla legge.

Tutti gli organi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organo può attivare per le proprie convocazioni delle modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Art.19

L'Assemblea

19.1 L'Assemblea è composta dall'insieme degli associati che abbiano provveduto al versamento della quota associativa o di adesione e risultino pertanto regolarmente iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

19.2 Le persone fisiche associate hanno un voto, mentre le persone giuridiche associate possono esprimere da uno a cinque voti, in proporzione dei loro associati o aderenti. La delega è ammessa ai sensi di legge.

19.3 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 24, comma 5, è possibile prevedere lo svolgimento di assemblee separate ed il Consiglio Direttivo emana un regolamento che stabilisce il luogo, i criteri e modalità di convocazione e partecipazione all'Assemblea Generale dei delegati, assicurando, in ogni caso, la proporzionalità nella rappresentanza e i principi di democraticità.

19.4 Le competenze dell'Assemblea sono le seguenti:

- a) In seduta congressuale, eleggere e revocare i componenti degli organi sociali e l'indirizzo programmatico;
- b) nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- g) deliberare sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;

h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

19.5 L'Assemblea elegge un Presidente tra gli associati che può coincidere con il Presidente del Consiglio Direttivo. Questi indica un Segretario che può coincidere con lo stesso del Consiglio Direttivo.

19.6 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli intervenuti con diritto di voto, salvo che per l'elezione degli organi sociali in cui l'elezione deve avvenire a scrutinio segreto.

19.7 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

19.8 Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente, esposti pubblicamente nella sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Art.20

Seduta Ordinaria

20.1 L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o di un sesto degli Associati, tramite avviso scritto, contenente luogo, data, orario di prima e seconda convocazione e ordine del giorno, almeno quindici giorni prima, e si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

20.2 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza della maggioranza assoluta degli associati e in seconda con qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Delibera, inoltre, a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.21

Seduta Straordinaria

21.1 L'Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi specifici previsti nei successivi commi del presente articolo, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di garanzia o l'organo di controllo, ove nominato, o almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

21.2 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto degli associati, è indispensabile la presenza in assemblea di almeno un terzo degli aventi diritto ed il voto favorevole di tre quinti dei partecipanti, salvo che si tratti di modifiche necessarie a recepire novità normative vincolanti per cui si procede in via ordinaria.

21.3 Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di quattro quinti dei presenti.

21.4 Per la elezione straordinaria nel mandato degli organi sociali, per cui, qualora risulti necessario eleggere, in via straordinaria e pertanto fuori dal Congresso, gli Organi Sociali, si richiede la presenza in assemblea di almeno un terzo degli aventi diritto ed il voto della maggioranza dei partecipanti. I nuovi eletti ricopriranno le cariche esclusivamente per la parte residua del mandato.

21.5 L'Assemblea ha facoltà di esercitare la sfiducia costruttiva tanto individuale che collegiale verso gli organi sociali in carica. La sfiducia deve essere motivata alla luce dello scopo sociale, delle finalità espresse nello Statuto e delle attività di interesse perseguite. Affinché l'Assemblea possa procedere alla sfiducia costruttiva degli organi sociali risulterà necessario convocare l'assemblea in seduta straordinaria, ai sensi del primo comma, ed è richiesta la presenza in assemblea la maggioranza assoluta degli aventi diritto ed il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti tanto per la sfiducia quanto per la successiva rielezione ai sensi del comma precedente.

21.6 Qualora non risulti possibile procedere alla procedura descritta sopra, allora sarà necessario, ad opera degli organi superstiti, procedere alla convocazione del Congresso, sulla base degli ultimi regolamenti, ove compatibili.

Art.22

Congresso

22.1 Il Congresso è la procedura con cui, ogni 4 anni, la base associativa procede al rinnovo, in base a quanto stabilito in questo Statuto e dettagliato da apposito Regolamento del Congresso, della linea programmatica e degli organismi.

22.2 Il Congresso, nello specifico, in coerenza all'art. 18.4, provvede a discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione, discutere ed approvare eventuali proposte di modifica dello Statuto, eleggere il Consiglio Direttivo, il Coordinamento, il Comitato dei Garanti, l'Organo di Controllo ed eventuali altri organismi previsti dallo Statuto o dalla legge.

22.3 La seduta congressuale è aperta dal Consiglio Direttivo uscente al termine del mandato o su iniziativa, in caso di inerzia, o del Comitato dei Garanti o dell'Assemblea. L'apertura del congresso si estrinseca nella approvazione del Regolamento del Congresso e nella votazione del Documento di Indirizzo.

22.4 Il Regolamento sul Congresso disciplinerà, in base allo Statuto, i tempi, le procedure di dettaglio ed i requisiti per il suo svolgimento della procedura e identificherà le modalità con cui, in particolare, consentire il massimo coinvolgimento e la massima condivisione della base associativa nel processo congressuale.

22.5 Nel regolamento, in particolare, sarà necessario indicare la modalità di nomina della Commissione Elettorale, composta da almeno tre associati, nominati dall'organo competente all'atto di approvazione del regolamento: questa, limitatamente al regolamento, guida e sovrintende, in autonomia ed imparzialità, al Congresso; predispone, partecipa e cura la documentazione elettorale; procede alle attestazioni delle procedure ed alla sottoscrizione degli scrutini.

22.6 Durante il Congresso, il Consiglio Direttivo ed il Comitato dei Garanti non decadono, ma permangono in carica fino alla nomina dei nuovi organi da parte del Congresso. Svolgono i loro compiti ordinari, impegnandosi attivamente per garantire il percorso congressuale e coadiuvando gli organi congressuali.

22.7 Il Comitato dei Garanti coadiuva la Commissione Elettorale: procede alla certificazioni iniziali e finali del Congresso e della sua documentazione e si esprime su eventuali ricorsi sul congresso alla luce dello Statuto e del Regolamento.

22.8 L'organo che apre il Congresso redige ed approva il Documento di Indirizzo: questo documento contiene la relazione del Consiglio Direttivo uscente (in caso di impedimento, questa parte può essere omessa e sostituita da una relazione sintetica dell'assemblea) e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato, espresso in punti numerici, autonomi sul piano programmatico e coerenti con lo scopo sociale e le finalità associative, che dovranno essere singolarmente votati ed approvati dall'Assemblea in seduta congressuale.

22.9 L'Assemblea elegge gli Organi Sociali e vota il Documento di Indirizzo in coerenza all'art. 19.2 se ha per base sociale inferiore ai 500 associati o al 19.3 e a base sociale diffusa ed il Regolamento è informato ai principi statutari e di legge.

22.10 Il Regolamento, in ogni caso, salvo quanto espresso all'art. 22.9, deve prevedere strumenti di coinvolgimento, condivisione e partecipazione per le basi associative delle singole persone giuridiche aderenti all'Associazione che abbiano adottato la tessera sociale dell'Associazione al fine di garantire il massimo di democraticità possibile.

22.11 Tutti i tesserati, in particolare, devono potere esprimere le proprie preferenze sulle proposte avanzate, proporre essi stessi contributi ed essere coinvolti nel dibattito dell'Associazione durante il Congresso.

Art.23

Consiglio Direttivo

23.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni, coincidenti con il mandato congressuale di cui all'articolo precedente, i suoi componenti sono rieleggibili e non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

23.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea in seduta Congressuale ed è composto da un numero di consiglieri stabiliti dal Regolamento sul Congresso. In ogni caso, il numero dei consiglieri non può essere inferiore a 3 e non può essere superiore a 30.

23.3 I componenti del Coordinamento sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, e fanno parte, a pieno titolo e con tutte le responsabilità, dell'organo di amministrazione dell'Associazione.

23.4 L'assemblea può deliberare di riservare la nomina di uno o più amministratori ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'art. 4, c. 3 del codice del Terzo settore oppure a lavoratori o utenti dell'ente.

23.5 Al suo interno, tra i membri eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere. In particolare:

- a) Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi, il quale convoca e presiede il Consiglio, e può

assumere, eccezionalmente, provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica al primo Consiglio utile.

- b) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce. In caso di prolungata assenza o impedimento permanente, il Vice-Presidente convoca il Consiglio Direttivo e successivamente l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.
- c) Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali e li firma, presiedendo, in assenza dei primi, il Consiglio.
- d) Il Tesoriere tiene la cassa, cura gli aspetti di carattere economico e finanziario e predispone la relativa documentazione in seno al consiglio.

23.6 In caso di dimissioni, decesso o decadenza di uno dei componenti, è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente.

23.7 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni e, in caso di tre assenze consecutive ingiustificate o di semestrale inattività, decadono e se ne prende atto alla prima riunione utile. È facoltà dei Consiglieri rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. I Consiglieri decaduti o dimissionari possono essere sostituiti ove risultino tra i primi dei non eletti all'ultima elezione, purché iscritti, o diversamente si può provvedere a reintegra, per completamento del mandato, alla prima Assemblea utile. Qualora decada o si dimetta la maggioranza dei Consiglieri decade pure l'intero Consiglio e quest'ultimo è tenuto a convocare l'Assemblea entro trenta giorni.

23.8 I Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) convocare l'assemblea ed eseguirne delibere e linee programmatiche;
- b) predisporre i programmi di attività sociale, gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale, il Bilancio di esercizio, il Bilancio Sociale se previsto, i Regolamenti, nonché la Relazione di Mandato da sottoporre all'Assemblea;
- c) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- d) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione, adottando i provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'Associazione e tutti gli atti non rimessi all'Assemblea, stipulando tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali e curando la gestione di tutti i beni mobili, immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- e) deliberare sulle ammissioni, sulla quota associativa, sul tesseramento e sulla partecipazione ad altre associazioni ed enti;
- f) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta un terzo dei membri, o su convocazione del Presidente. È da

ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

- g) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

23.9 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta del Consiglio e le delibere approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, salvo sia richiesto il voto segreto anche da un solo membro. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

23.10 Il Consiglio Direttivo può, con mozione motivata ed il voto favorevole dei due terzi dei componenti, sfiduciare il Coordinamento e chiedere all'Assemblea di svolgere una seduta Straordinaria per la rielezione dei componenti.

23.11 I verbali sono a cura del Segretario, che li firma assieme al Presidente, e sono conservati nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo ed a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Art.24

Il Coordinamento

24.1 Il Coordinamento ha la rappresentanza politica dell'Associazione ed esercita il coordinamento politico ed organizzativo. In ragione della particolare funzione di comitato esecutivo ristretto interno all'organo amministrativo, i membri del Coordinamento siedono in Consiglio Direttivo e rispondono all'art.23 dello Statuto.

24.2 Il Coordinamento, nella sua veste di comitato ristretto esecutivo interno al Consiglio Direttivo, può essere delegato con delibera a svolgere una delle funzioni di cui all'articolo precedente. Nel caso in cui ciò avvenga, il Coordinamento predispone ed approva le proprie Proposte e successivamente le pone all'attenzione del Consiglio Direttivo o per regolare discussione e votazione o per ratifica. Nell'ultima ipotesi, i membri del Coordinamento si astengono dalla votazione ed il Consiglio Direttivo può negare l'approvazione soltanto con il voto contrario dei due terzi degli intervenuti.

24.3 Il Coordinamento è eletto dall'Assemblea in seduta Congressuale, infatti la durata del mandato è 4 anni coincidenti con il mandato congressuale, ed è composto da un numero di consiglieri stabiliti dal Regolamento sul Congresso. In ogni caso, il numero dei componenti del Coordinamento non può essere inferiore a 3 e non può essere superiore a 9 e nel suo complesso non può essere superiore ad un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

24.4 L'elezione del Coordinamento avviene in Assemblea per voto di lista, senza preferenze, con metodo elettorale proporzionale. La lista che ottiene il maggior numero di voti in Assemblea esprime il Coordinatore, che è il primo degli eletti, mentre il secondo è il Vice-Coordinatore.

24.5 Il Coordinatore è la figura che rappresenta il Coordinamento, convoca e presiede il Coordinamento e può attribuire deleghe di natura tematica ai propri componenti per sviluppare uno degli ambienti afferenti lo scopo, le finalità e le attività di interesse generale perseguite dall'Associazione.

24.6 Il Coordinamento, singolarmente che collegialmente, può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo che dall'Assemblea in seduta Straordinaria. Qualora ad essere

sfiduciato sia il Coordinatore si procede all'elezione dell'intero Coordinamento per il completamento del mandato congressuale.

CAPO III

Garanzia e Controllo

Art.25

Organismi di Garanzia e Controllo

25.1 Gli organismi di garanzia e controllo dell'Associazione sono il Comitato dei Garanti e l'Organo di Controllo.

25.2 I componenti degli organismi di garanzia e controllo non possono far parte né del Consiglio Direttivo e del Coordinamento dell'Associazione Centrale né di quelli delle strutture federali dell'Associazione, come parimenti sono incompatibili, a ciascun livello, il ruolo di consigliere, garante e componente dell'Organo di Controllo.

Art.26

Comitato dei Garanti

26.1 Il Comitato dei Garanti è l'organo di garanzia interno previsto dallo Statuto.

26.2 Il Comitato è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, dura in carica quattro anni, coincidenti con il mandato congressuale, i suoi componenti sono rieleggibili e non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

26.3 Elegge al suo interno un Presidente, che lo presiede e provvede alla convocazioni in base alle norme, ove applicabili, sul Consiglio Direttivo, ed un Vice-Presidente, che lo coadiuva e sostituisce in caso di assenza o impedimento.

26.4 Le competenze del Comitato dei Garanti sono le seguenti:

1. interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, anche fornendo pareri vincolati di legittimità sugli atti e regolamenti interni;
2. dirimere le controversie tra gli organi associativi, tra gli iscritti, o tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle attività dell'Associazione, nonché quelle che possono sorgere nell'applicazione dello statuto, ivi inclusi eventuali conflitti di competenze e pareri tra gli organismi dirigenti;
3. accertare le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi;
4. esercitare, su istanza di parte con lo strumento denominato "ricorso", l'azione disciplinare nei casi di violazione dello statuto, dei regolamenti e delle direttive associative ed irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea, alla proposta di espulsione o radiazione all'Assemblea generale;
5. verificare la conformità e corretta interpretazione e applicazione delle norme statutarie e regolamentari;

6. proporre all'Assemblea generale lo scioglimento anticipato di un organo, qualora si renda necessario ai sensi del presente Statuto;
- 26.5 I componenti del Comitato dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
- 26.6 I componenti del Comitato dei Garanti, nell'ambito delle proprie competenze, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.
- 26.7 Qualora sussistano organismi di garanzia delle articolazioni territoriali, il Comitato dei Garanti svolge la funzione di organismo di garanzia di seconda istanza e revisione, riconoscendosi così la possibilità, da parte delle strutture federali, di dotarsi di organizzazioni di garanzia interne a cui è riservato il diritto di dirimere in prima istanza le controversie interne.
- 26.8 Anche in presenza di strutture di garanzia federali, in ogni caso la funzione di garantire la corretta interpretazione ed uniformità delle regole è riservata al Comitato dei Garanti della struttura centrale.
- 26.9 Delle deliberazioni è redatto verbale, conservato nel libro verbali del Collegio Sindacale, a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Art.27

Procedimento Disciplinare

- 27.1 Gli associati, tesserati o legittimati possono presentare ricorso presso gli organismi di garanzia interni dell'Associazione in caso di violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico commesse dagli organismi dell'Associazione ad ogni in livello ovvero in caso di grave lesione dell'integrità patrimoniale, fatte salve le prerogative degli organismi di controllo e di revisione, nonché per poter difendere il proprio nome e la propria reputazione all'interno dell'Associazione, qualora si ritenga che siano stati lesi i propri diritti o si sia stati destinatari di atti e provvedimenti ingiusti, abnormi e/o illegittimi.
- 27.2 Parimenti, in caso di accertate violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico ovvero in caso di grave lesione dell'integrità patrimoniale e fatte salve le prerogative degli organismi di controllo e di revisione, coloro che ricoprono cariche sociali possono, in funzione del proprio ruolo, darne notizia, mediante informativa, al Comitato dei Garanti.
- 27.3 Tanto il ricorso quanto l'informativa devono essere redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
- 27.4 A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire presso il luogo o all'indirizzo ufficiale della competente organo di garanzia, entro e non oltre quaranta giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso, salvo diversi e più ridotti termini previsti dai regolamenti elettivi interni. Qualora il ricorso riguardi

atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio all'organo di garanzia, inviarne copia alla controparte.

27.5 Il Comitato dei Garanti è tenuto, salvo che per i casi manifestamente infondati o evidenti nelle allegazioni, ad aprire una istruttoria la cui durata non può eccedere i novanta giorni. In ogni caso, per il principio del giusto procedimento, nessuno può subire un procedimento disciplinare o può essere direttamente danneggiato da un provvedimento senza essere informato del procedimento, avere diritto di produrre le proprie difese o essere sentito qualora ne faccia richiesta, dovendosi, in ogni caso, garantire i diritti di difesa ed il contraddittorio tra le parti interessate.

27.6 Il Comitato dei Garanti che, nell'esercizio del procedimento disciplinare, risulti gravemente inadempiente in base all'ordinamento dell'Associazione o responsabile di gravi danni all'Associazione o uso improprio dei dati personali può essere sciolto dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria con sfiducia e deve essere rieletto secondo le procedure ivi previste.

Art.28

Azioni Disciplinari

28.1 Il Comitato dei Garanti ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli associati;
- attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

28.2 I provvedimenti dovranno essere resi noti con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento dei Garanti è ammesso, in ultima istanza, ricorso entro trenta al giorno al Presidente, che può porlo all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, la quale deciderà in via definitiva.

Art.29

Commissariamento

29.1 Il Commissariamento è quella procedura con cui il Consiglio Direttivo delibera, in caso di comprovata o urgente situazione di rischio di grave violazione o persistente grave violazione della legge o dello Statuto, ad opera di uno organismo federale, a seguito di sospensione, decadenza e sostituzione dello stesso, la nomina di un commissario.

29.2 Nei casi sopra descritti, in cui è accertata la persistente violazione, o il rischio della stessa, valutata la gravità ed urgenza, tale da compromettere seriamente l'associazione sul piano delle proprie finalità associative, sul piano del rispetto dei principi organizzativi basilari dello statuto, dell'integrità patrimoniale o delle disposizioni della legge, si apre uno specifico procedimento disciplinare, anche su richiesta di un semplice associato, dinnanzi al Comitato dei Garanti, nelle procedure previste al relativo articolo, con convocazione urgente dell'organismo interessato.

29.3 A seguito del procedimento, in contraddittorio tra le parti, il Comitato dei Garanti può disporre la sospensione dalla carica di uno o più componenti degli organi federali per un periodo limitato o deliberare la decadenza dell'organismo. A seguito del provvedimento, il Consiglio Direttivo delibera la nomina di un commissario.

29.4 Nel caso, qualora la gravità della violazione e l'urgenza della situazione non consentano di attendere il completamento del procedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo può nominare un commissario, pure ad acta, nell'attesa di attendere il giudizio del Comitato dei Garanti, comunque necessaria ai fini della delibera di commissariamento.

29.5 Il commissariamento è immediatamente efficace. Avverso il provvedimento dei Garanti è ammesso il ricorso al Presidente, che può porlo all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, la quale deciderà in via definitiva.

29.6 Il commissariamento in nessun caso può avere durata superiore ai sei mesi prorogabile di altri sei. Al momento del superamento del termine massimo, è fatto obbligo per il Consiglio Direttivo di disporre la convocazione degli organismi sociali per gli adempimenti conseguenti.

Art.30

Organo di Controllo

30.1 L'Organo di Controllo ha la funzione di vigilanza e controllo tanto ai sensi dell'art. 30 del C.TS, ai fini dell'osservanza delle disposizioni normative, statutarie e dei principi di corretta amministrazione, che ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, ai fini dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.

30.2 L'Organo di Controllo ha la funzione di:

- a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- d) presentare all'Assemblea una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo;
- e) monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

- f) esercitare, infine, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

30.3 L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea, o a richiesta di uno degli organi sociali o quando obbligatorio per legge, sia in forma monocratica o da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche tra persone non aderenti all'Associazione.

30.4 L'Organo di Controllo elegge al proprio interno un Presidente, che lo presiede e provvede alla convocazioni in base alle norme, ove applicabili, sul Consiglio Direttivo, ed un Vice-Presidente, che lo coadiuva e sostituisce in caso di assenza o impedimento.

30.5 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause d'ineleggibilità e decadenza previste all'art. 2399 c.c.. Uno dei membri dell'Organo di Controllo in caso di forma collegiale o l'unico membro in caso di forma monocratica deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c. I restanti membri, in ogni caso, dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

30.6 Tali condizioni devono essere dichiarate contestualmente all'accettazione della carica. È onere dei membri comunicare l'intervenuta sopravvenienza, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità, comportanti la decadenza dalla carica.

30.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.8 Delle deliberazioni è redatto verbale, conservato nel libro verbali dell'organo di controllo, a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Art.31

Revisione Legale

31.1 Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale registrata.

31.2 La funzione può essere esercitata dall'Organo di Controllo, nel caso in cui sia composto da revisori legali dei conti iscritti all'apposito registro.

TITOLO IV

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art.32

Patrimonio

32.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

32.2 Esso è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, eccedenze degli esercizi annuali, erogazioni liberali vincolate, donazioni e lasciti,

partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa, ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

32.3 Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.33

Fonti di Finanziamento

33.1 Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- a) quote annuali di adesione e tesseramento degli associati;
- b) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- c) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- d) i contributi pubblici e privati;
- e) le erogazioni liberali;
- f) le raccolte fondi;
- g) ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

33.2 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi di legge.

Art.34

Il Bilancio

34.1 L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

34.2 Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo, se previsto, o di esercizio, ex art. 13 CTS e lo pone all'approvazione dell'Assemblea.

34.3 Il bilancio preventivo, se previsto, dovrà essere approvato entro l'inizio dell'esercizio cui si riferisce ed il bilancio di esercizio entro il 30 Aprile dal termine dell'esercizio cui fa riferimento. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

34.4 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

34.5 Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

34.6 Il bilancio sociale è informato alle disposizioni di cui all' art. 14 CTS e redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art.35

Amministrazione

35.1 Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

35.2 Fermo quanto al precedente articolo, il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento Amministrativo per disciplinare i rapporti ed il funzionamento degli organi centrali dell'Associazione e quelli tra questi e le strutture federali della stessa.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.36

Integrazioni e modifiche statutarie straordinarie

36.1 Fermo quanto disposto all'art.20 dello Statuto, è consentito di decidere alle integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all'accreditamento di cui all'art. 93 comma 5 del CTS.

36.2 Le articolazioni territoriali e regionali che entro sei mesi dall'approvazione di modifiche statutarie dell'Associazione o di innovazioni di legge non procedono agli adeguamenti necessari al fine di conformare il proprio statuto sono sottoposte a procedimento disciplinare.

Art.37

Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

37.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 del CTS, lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con un'Assemblea Congressuale convocata su questo punto specifico e con voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

37.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

37.3 La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art.50 del CTS.

37.4 È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

Art.38

Scioglimento organizzazioni federali

38.1 In caso di estinzione o scioglimento di una organizzazione federale il patrimonio dell'ente sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

38.2 È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

Art.39

Rinvio

39.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,*valgono le norme vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA

RE.TO IL 10 MAG 2024 AL N. 436 SERIE III

ESATTE € _____ (EURO _____)

ATTO ESEMPLARE

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA

CATASTO - DIREZIONE REGIONALE
ADDETTO AL SERVIZIO
Mattiolo Vincenzo
Firma su delega del Direttore Provinciale